Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 270 del 18 novembre 1998 - Serie generale

Spediz abb post 45% - art 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Mercoledì, 18 novembre 1998** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 193

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

CIRCOLARE 10 novembre 1998, n. 77.

Chiusura delle contabilità dell'esercizio finanziario 1998, in attuazione delle vigenti disposizioni in materia contabile.

SOMMARIO

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

CIRCOLARE 10 novembre 1998, n. 77. — *Chiusura delle contabilità dell'esercizio finanziario 1998, in attuazione delle vigenti disposizioni in materia contabile:*

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

CIRCOLARE 10 novembre 1998, n. 77.

Chiusura delle contabilità dell'esercizio finanziario 1998, in attuazione delle vigenti disposizioni in materia contabile.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Alle amministrazioni centrali dello Stato

Agli uffici centrali del bilancio presso le amministrazioni centrali dello Stato

Ai servizi ed uffici di ragioneria presso le amministrazioni autonome dello Stato

Alle ragionerie provinciali dello Stato

All'Amministrazione centrale della Banca d'Italia (servizio rapporti col Tesoro)

Al Magistrato alle acque - Venezia, al Magistrato per il Po

All'ufficio di ragioneria presso il Magistrato per il Po di Parma

Alle sezioni e procure regionali della Corte dei conti

Alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Magistrato per il Po - Parma

Ai tribunali amministrativi regionali

Alle avvocature distrettuali dello Stato

Alle prefetture

Alle sezioni staccate delle direzioni regionali delle entrate e agli uffici delle entrate

Alle sezioni staccate delle direzioni compartimentali del territorio e agli uffici del territorio

Alle direzioni compartimentali delle dogane

Al dipartimento del Tesoro

Alle direzioni provinciali del Tesoro

Alla tesoreria centrale dello Stato

Alle sezioni di tesoreria provinciale

e, per conoscenza:

Alla Corte dei conti - Servizio relazioni al Parlamento

Alle amministrazioni autonome dello Stato

Ai commissari o rappresentanti del Governo per le regioni a statuto ordinario e per le regioni a statuto speciale

Alle ragionerie delle regioni a statuto ordinario e delle regioni a statuto speciale

Alle Poste italiane S.p.a.

Per opportuna norma degli Uffici in indirizzo, ad evitare ritardi od incomplete comunicazioni , si riportano qui di seguito le disposizioni relative alla chiusura delle contabilità per l'anno finanziario 1998 raccomandandone l'osservanza.

N. B. - Per motivi tecnici connessi con il sistema di elaborazione del Servizio di tesoreria, diversi adempimenti non possono essere effettuati entro i termini prescritti dalla vigente normativa, con conseguenti ripercussioni nelle successive operazioni di chiusura delle contabilità. Pertanto, i termini indicati nella presente circolare, in attesa di una revisione generale della materia, s'intendono anche per l'esercizio 1998, prorogati fino ad un massimo di giorni 15.

Le modifiche o integrazioni alla precedente circolare di chiusura sono evidenziate in grassetto

È da ricordare poi che, per effetto dell'art.7 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n.430, concernente "Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art.7 della legge 3 aprile 1997, n.94", le Ragionerie centrali costituite presso i Ministeri hanno assunto la denominazione di Uffici centrali del bilancio.

TITOLO I - ENTRATE

Paragrafo 1°

ADEMPIMENTI DA OSSERVARSI PER I VERSAMENTI DEI FONDI E RESA DELLA CONTABILITA'

Per le entrate erariali, le Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato compileranno e trasmetteranno, entro il 5 gennaio 1999, agli Uffici che amministrano le entrate stesse gli elenchi mod.55 T. e mod. 55 T. (riepilogo) per i versamenti riguardanti l'esercizio 1998 (competenza e residui).

Sempre nello stesso termine le Sezioni di tesoreria provinciale compileranno, per i versamenti in conto dell'esercizio 1998 ed esercizi precedenti, gli allegati A/B al modello 59 T.

Per quanto riguarda la resa della contabilità amministrativa delle entrate, si richiamano gli Uffici interessati alla rigorosa osservanza degli articoli 254 e 257 del vigente Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, circa l'invio entro l'11 gennaio 1999 **agli Uffici centrali del bilancio** presso le varie Amministrazioni ed **al Dipartimento del tesoro**, dei prospetti o rendiconti riassuntivi con i conti e documenti prescritti, con esclusione di quelli prodotti dal Sistema informativo **del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato** come da istruzioni emanate dal Ministero del Tesoro – Ragioneria generale dello Stato - con le circolari n.1, del 10 gennaio 1973 e n. 53, del 31 agosto 1973, per i capi dal I al X, con circolare n. 69, del 21 ottobre 1974 per i capi dall'XI al XXVII, con circolare n.97, del 28 dicembre 1974, e lettera n.100469, del 14 aprile 1975 per il capo XXVIII e con circolare n. 7, del 29 gennaio 1977, per il capo XXIX. Per i capi XXX, XXXI, XXXII e XXXIII dovrà operarsi con le modalità previste per le entrate gestite direttamente dalle Amministrazioni centrali.

Inoltre per i versamenti risultanti dalle contabilità amministrative si rinvia alle istruzioni contenute nella circolare della Ragioneria generale dello Stato, n. 57 dell'11 luglio 1996, prot. n. 164567.

Eventuali variazioni avvenute negli importi dei versamenti, dopo l'invio delle contabilità amministrative che gli uffici sono tenuti a rendere in base al 3° comma del presente paragrafo, devono essere tempestivamente segnalate, oltre che **al Dipartimento del tesoro - Direzione II (Div. V), agli Uffici centrali del bilancio competenti.**

Le prenotazioni di variazione ai versamenti saranno effettuate dagli **Uffici centrali del bilancio** e dalle Ragionerie provinciali, secondo le rispettive competenze, seguendo le istruzioni fornite dal **Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità dello Stato (I.G.I.C.S).**

Si rammenta che con il 15 marzo 1999 scade il termine utile per prenotare, a cura degli **Uffici centrali del bilancio** e delle Ragionerie provinciali interessati, le variazioni nella imputazione di versamenti, nonché quelle che implicano riduzione nell'importo od annullamento delle quietanze.

Detto termine si applica anche alle richieste di variazione alle entrate fuori bilancio.

Si richiama altresì l'attenzione sul disposto dell'art. 290 delle Istruzioni generali sui servizi del tesoro secondo il quale le quietanze provenienti dalla riduzione o annullamento dei titoli d'entrata rilasciati nel termine dell'esercizio chiuso, debbono essere emesse a data corrente con l'annotazione «per il 31 dicembre».

Premesso che le variazioni ai versamenti devono essere di norma prenotate entro il 15 marzo 1999 a cura degli **Uffici centrali del bilancio** e delle Ragionerie provinciali interessati, successivamente a tale data, eventuali ulteriori variazioni possono essere assentite solo in casi eccezionali e le relative richieste devono pervenire entro il termine improrogabile del 31 dello stesso mese, al **Dipartimento del tesoro - Direzione II** (Div. V), la quale provvederà ad informare **il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per le politiche di bilancio** (Div. VI), la competente Sezione di tesoreria provinciale per i conseguenti aggiornamenti delle relative scritture contabili, nonché la Ragioneria provinciale interessata. Si ricorda che entro lo stesso termine del 31 marzo 1999, i predetti **Uffici centrali del bilancio** e le Ragionerie provinciali interessati, contestualmente alle richieste di variazioni modificative dei versamenti, dovranno far pervenire alle Sezioni di tesoreria provinciale competenti gli originali delle quietanze da variare. Sarà cura poi delle Sezioni di tesoreria provinciale eseguire le variazioni autorizzate entro il termine improrogabile del 20 aprile 1999.

Su richiesta degli **Uffici centrali del bilancio** e delle Ragionerie provinciali interessati, le Sezioni di tesoreria provinciale forniranno tempestivamente le informazioni relative alle variazioni effettuate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo 1999, riferite ai versamenti eseguiti nell'esercizio in chiusura.

Per gli indicati termini del 15, 31 marzo e 20 aprile 1999, non trova applicazione la proroga stabilita nel N.B. riportato nelle premesse.

Gli eventuali casi di inadempienza, in relazione alle disposizioni vigenti in materia di entrate, saranno segnalati per gli opportuni provvedimenti al **Dipartimento del tesoro, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato** ed **all'Ufficio centrale del bilancio** competente.

TITOLO II - SPESE

Paragrafo 1°

LIMITI DI EMISSIONE DEI TITOLI DI SPESA

Considerato che gli adempimenti successivi all'emissione dei titoli di spesa, sia individuali che collettivi, richiedono un congruo periodo di tempo, è necessario che i titoli di spesa, tenuto conto delle notevoli difficoltà che si hanno alla chiusura dell'esercizio, pervengano agli **Uffici centrali del bilancio** e alle Ragionerie provinciali competenti entro il 25 novembre 1998, con precedenza per i titoli da emettere su fondi in limite di perenzione, al fine di non compromettere la loro estinzione. E' necessario anche che gli ordini di accreditamento vengano emessi dalle varie Amministrazioni con un congruo anticipo (almeno 10 giorni) rispetto alla predetta data per consentire l'emissione in tempo utile degli ordinativi e dei buoni tratti sui titoli della specie.

Per quanto concerne in particolare i titoli di pagamento all'estero, si invita l'Amministrazione competente a trasmettere tali titoli al coesistente **Ufficio centrale del bilancio**, non più tardi del 16 novembre, al fine di consentire, per il buon esito dell'operazione, l'invio degli stessi al Portafoglio dello Stato entro il 30 novembre.

Si raccomanda, poi, alle Ragionerie provinciali, autorizzate ad esercitare il controllo sui titoli di spesa in forza della legge 17 agosto 1960, n.908, e alle Amministrazioni centrali che inviano direttamente i titoli di spesa alle Sezioni di tesoreria provinciale di avere cura che entro il termine del 15 dicembre 1998 - termine che trova la sua ragione d'essere nel presupposto della riscossione da parte del creditore entro il 31 dicembre 1998 - il titolo possa completare il suo iter ed essere disponibile presso le Sezioni di tesoreria provinciale per il tempestivo pagamento.

Inoltre gli **Uffici centrali del bilancio**, avranno cura di trasmettere i titoli di spesa al **Dipartimento del tesoro – Direzione II** (Div. II) entro il 4 dicembre 1998.

Si raccomanda di limitare, per quanto possibile, nella imminenza della chiusura dell'esercizio, l'emissione di titoli di spesa ai soli casi in cui sia legittimata a riscuotere una sola persona.

Tuttavia, oltre il detto termine del 25 novembre 1998, eccezionalmente potranno continuare ad emettersi, in conto competenza o in conto residui, titoli individuali o collettivi che riguardino stipendi od altri assegni dovuti al personale, nonché titoli di spesa da commutarsi in quietanza di entrata o da estinguere mediante accreditamento in conti correnti presso la Tesoreria centrale oppure mediante commutazione in quietanza di trasferimento elettronico di fondi, sempre quando si preveda che possano essere estinti entro il 31 dicembre 1998.

Si fa altresì presente che entro il termine del 21 dicembre 1998, le Amministrazioni emittenti devono far pervenire alle Sezioni di tesoreria provinciale gli ordinativi tratti su ordini di accreditamento per i quali può essere operato il trasporto. Entro il medesimo termine devono pervenire alle suddette

Sezioni anche:

a) i titoli tratti su ordini di accreditamento non trasportabili salvo che gli stessi non riguardino il pagamento di retribuzioni, il riversamento di ritenute ovvero il versamento al bilancio dello Stato delle rimanenze sugli ordini di accreditamento inferiori alle lire 10.000 di cui alla lettera F) del successivo paragrafo 2°;

b) gli ordinativi tratti sulle contabilità speciali e gli altri titoli emessi da Amministrazioni periferiche (ordini di pagamento di «spesa fissa», mandati per il pagamento di interessi maturati sui depositi definitivi della Cassa depositi e prestiti, ecc.).

Gli ordinativi diretti emessi dalle Amministrazioni centrali dello Stato che pervenissero al **Dipartimento del tesoro** oltre il termine del 4 dicembre 1998, per il successivo inoltro alle Sezioni di tesoreria provinciale, andranno restituiti dallo stesso Dipartimento alle Amministrazioni competenti. Le Sezioni di tesoreria provinciale restituiranno alle Amministrazioni emittenti gli altri titoli di spesa che pervenissero dopo il termine del 21 dicembre 1998. Non si dà luogo alla restituzione qualora il quantitativo dei titoli sia limitato e la stessa Amministrazione emittente segnali l'urgenza del pagamento.

Le Sezioni restituiranno in ogni caso i titoli di spesa emessi in conto esercizio 1998 e pervenuti dopo la chiusura di detto esercizio.

I buoni di prelevamento in contanti vanno pagati esclusivamente presso le Sezioni di tesoreria provinciale, quando l'emissione avviene nel mese di dicembre.

Si invitano i funzionari delegati che emettono entro il 30 novembre 1998 buoni di prelevamento in contanti pagabili presso gli Uffici delle Poste italiane **S.p.A.**, di volerne curare la riscossione con ogni sollecitudine e si raccomanda ai suddetti Uffici pagatori di procedere, al più presto possibile, alla richiesta di rimborso di tali pagamenti alla Sezione di tesoreria provinciale.

Le Sezioni di tesoreria provinciale o gli Uffici emittenti per tutti i titoli emessi nel mese di dicembre 1998 avranno cura d'inviare, con ogni tempestività, agli interessati gli avvisi di pagamento relativi ai titoli emessi.

Nei casi di pagamenti da eseguire mediante accreditamento in conto corrente postale o emissione di vaglia postale ordinario o telegrafico, occorre che le Amministrazioni interessate tengano presente la necessità di emettere i titoli relativi con un congruo anticipo rispetto al termine indicato nel 1° comma del presente paragrafo in modo che pervengano agli **Uffici centrali del bilancio** e alle Ragionerie provinciali competenti in tempo utile per completare il loro *iter*.

Si fa infine presente che, per esigenze connesse con l'avvio della procedura per il "mandato informatico" di cui al D.P.R. 20 aprile 1994 n.367, sul Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato potranno essere emessi negli ultimi dieci giorni del mese di dicembre, con imputazione all'esercizio 1999, esclusivamente ordini di accreditamento in conto competenza ad impegno contemporaneo mentre nei primi quindici giorni del mese di gennaio 1999 non potrà essere emesso alcun titolo di spesa.

Per i pagamenti da effettuarsi necessariamente entro la prima metà del mese di gennaio si rimanda alle istruzioni riportate al paragrafo 5° della presente circolare.

È da precisare che negli ultimi dieci giorni di dicembre resta confermata la possibilità di emettere, con una nuova numerazione a partire dal n.1, ruoli di spese fisse, per poter

tempestivamente pagare la prima rata con scadenza ai primi del mese di gennaio dell'anno successivo.

Sarà cura tuttavia dell'Amministrazione ed Uffici emittenti inviare tali titoli con separati elenchi evidenziando che trattasi di "esercizio finanziario 1999"

Paragrafo 2°

SPESE DA SISTEMARE

A) Riduzione ed annullamento degli ordini di accreditamento.

Tutti i funzionari delegati a favore dei quali siano stati emessi nell'esercizio ordini di accreditamento, dovranno inviare, entro il 29 gennaio 1999, alle competenti Sezioni di tesoreria provinciale un prospetto - in duplice copia - degli ordini di accreditamento rimasti in tutto od in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio da cui risultino, per ciascun ordine e distintamente per competenza e residui, il numero, il capitolo, l'importo dell'ordine, nonché l'importo dei pagamenti effettuati e la somma rimasta da pagare sull'ordine medesimo.

Le Ragionerie provinciali che avessero necessità di conoscere gli effettivi carichi dei funzionari delegati potranno chiedere le notizie occorrenti attraverso interrogazioni - via terminale - al Sistema informativo del **Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.**

I funzionari delegati in carica, così come previsto dall'art.333 del Regolamento di contabilità generale dello Stato (quale risulta modificato da ultimo dal D. P. R 20 aprile 1994, n. 367 per effetto di quanto disposto dall'art.9, comma 4, dello stesso decreto), dovranno attenersi scrupolosamente a quanto disposto dall'art.60 (modificato da ultimo dall'art.9, comma 5, del citato D.P.R 367/ 94) e dall'art.61 del regio decreto 18 novembre 1923, n.2440.

In proposito si precisa :

a) i funzionari delegati debbono presentare i rendiconti del II semestre entro il 25 gennaio1999;

b) le somme prelevate in contanti, per la parte eventualmente da trattenersi oltre il 31 dicembre 1998, perché non utilizzata entro tale data, debbono essere strettamente commisurate alle effettive necessità. Le quietanze concernenti il versamento di tali somme presso la Sezione di tesoreria provinciale, per la parte non ancora erogata entro il 31 marzo 1999, termine tassativo per la presentazione del rendiconto suppletivo, dovranno essere allegate al rendiconto medesimo. Tale termine di rendicontazione è tassativo anche per il funzionario delegato titolare di contabilità speciale.

Allo scopo di ridurre al minimo, per quanto possibile, le operazioni di riduzione e di annullamento delle aperture di credito, si raccomanda a tutte le Amministrazioni di interessare i funzionari delegati a richiedere i fondi soltanto nella misura occorrente per far fronte alle spese che prevedono di potere, con certezza, pagare entro il 31 dicembre 1998, tenendo presente il criterio che gli ordini di accreditamento sono da estinguersi secondo il loro ordine di emissione, come dispone l'art.59-*bis* della legge di contabilità generale, istituito con l'art.3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n 627-modificato nei termini dalla menzionata legge n. 468 (art.33) - distinguendo, in tale ordine di emissione, gli ordini emessi in conto competenza da quelli emessi in conto residui e, per questi ultimi, anche avuto riguardo all'esercizio di provenienza dei residui di relativa imputazione.

Ovviamente, detta disposizione non è da applicarsi a quegli ordini di accreditamento emessi allo scopo di dotare i funzionari delegati di fondi destinati a particolari e specifiche erogazioni. In tali casi le Amministrazioni che hanno emesso gli ordini di accreditamento dovranno indicare sui titoli che trattasi di fondi destinati agli scopi sopra menzionati. Occorre tenere presente che gli ordini devono essere utilizzati al lordo e non al netto.

Correlativamente, si raccomanda alle Amministrazioni centrali, nonché agli Uffici periferici competenti ad emettere aperture di credito a valere sui fondi assegnati ai sensi della ripetuta legge 17 agosto 1960, n. 908, di effettuare un oculato esame e vaglio dei fabbisogni prima di concedere l'apertura di credito a favore dei funzionari delegati, onde evitare che per effetto di errate previsioni, a fine esercizio, rimangano sulle aperture di credito cospicui fondi inutilizzati o, quel che è peggio, vengano disposte, da parte dei funzionari delegati, erogazioni superflue ed antieconomiche, perché tendenti alla mera utilizzazione delle disponibilità.

La predetta raccomandazione a commisurare l'importo delle aperture di credito alle effettive necessità dei funzionari delegati, trae anche giustificazione - specialmente per i capitoli con gestione esclusivamente delegata - dal fatto che la riduzione piuttosto consistente degli ordini di accreditamento comporta l'accertamento di residui passivi non quantificabili in sede di bilancio di previsione, con la determinazione di una massa spendibile assolutamente inadeguata ai fini degli stanziamenti di cassa. In tali casi gli stanziamenti di cassa del nuovo esercizio risulterebbero insufficienti per l'emissione di ordini di accreditamento in conto residui a fronte di mod. 32 *bis* C.G. o di mod. 62 C.G.

Va peraltro precisato che una valutazione più attenta di tali necessità consentirebbe di non lasciare privo di fondi il capitolo interessato per le necessità proprie delle Amministrazioni centrali e periferiche.

Sempre allo stesso fine e per ridurre al minimo la formazione dei residui passivi ed il trasporto al nuovo esercizio di ordinativi su ordini di accreditamento, è necessario che tutti gli uffici ed i funzionari preposti alla ordinazione e liquidazione delle spese adottino le opportune e tempestive misure perché la liquidazione ed il pagamento delle medesime avvengano al più presto, senza attendere gli ultimi giorni dell'esercizio finanziario in corso.

Per la gestione dei fondi assegnati a carico del bilancio statale, in favore del Commissario del Governo per la Regione Friuli - Venezia Giulia, trova applicazione la legge 17 agosto 1960, n. 908, richiamata nell'art. 1, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 99, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia.

E' da rammentare poi che, in applicazione dell'art. 4 della legge 3 marzo 1960, n. 169, le disposizioni di cui al richiamato art. 61 della legge di contabilità generale - primo, secondo e terzo comma - si applicano anche ai fondi accreditati, a carico degli stanziamenti di bilancio, nelle contabilità

dei funzionari delegati delle diverse Amministrazioni dello Stato. Inoltre, a tali fondi, si applicano anche le disposizioni di cui all' art. 60 della vigente legge di contabilità generale e dell'art. 9 del D.P.R. 367/ 1994.

Pertanto tali funzionari delegati sono tenuti, al pari di tutti gli altri, alla rigorosa osservanza delle citate disposizioni concernenti la presentazione dei rendiconti semestrali relativi agli ordinativi che hanno trovato estinzione sia nei semestri dell'anno finanziario in cui l'ordine di accreditamento è stato disposto, sia (fatta eccezione per la contabilità in discorso degli Enti militari - come precisato al paragrafo 3° - Spese, punto 2, relativo ai funzionari delegati titolari di contabilità speciali) nei rispettivi semestri dell'anno seguente durante il quale, com'è noto, potranno trovare estinzione i titoli della specie il cui importo non è stato riscosso entro l'esercizio di emissione.

B) *Spese in gestione ai funzionari delegati rimaste insolute.*

Entro il 29 gennaio 1999, i funzionari delegati dovranno inviare, in doppio esemplare , ***agli Uffici centrali del bilancio*** *e alle Ragionerie provinciali che hanno effettuato il controllo preventivo sugli ordini di accreditamento,* corredati dell'elenco analitico dei creditori e delle somme da pagare, gli elenchi mod.62 C.G. delle spese delegate insoddisfatte al 31 dicembre 1998, in conto della gestione dell'esercizio 1998, distintamente per capitolo e per esercizio di imputazione al bilancio delle spese medesime e con l'indicazione del numero degli ordini di accreditamento in tutto o in parte non utilizzati. Un altro esemplare dei suddetti elenchi dovrà essere inviato dai funzionari delegati alle Amministrazioni che hanno emesso gli ordini di accreditamento.

Nel caso in cui la compilazione analitica del mod.62 C.G. dovesse risultare particolarmente laboriosa e non determinante ai fini di specifiche esigenze di controllo, potranno, in via del tutto eccezionale, indicare globalmente - in detti elaborati - l'importo delle spese rimaste da pagare a fine esercizio, precisando comunque i numeri degli ordini di accreditamento ridotti .

Quanto ai modelli 62 C.G., si precisa che essi dovranno essere compilati in due distinti elenchi nel modo che segue:

- nel primo saranno riportati gli ordinativi, con l'indicazione dell'importo netto e di quello delle relative ritenute erariali, su ordini di accreditamento rimasti inutilizzati, in tutto o in parte, al 31 dicembre 1998, da trasportare all'esercizio 1999, e gli ordinativi, ugualmente con l'indicazione dell'importo netto e di quello delle relative ritenute erariali, pagati entro il 31 dicembre 1998, ma non portati in uscita entro la stessa data dalle Sezioni di tesoreria provinciale.

Per ciò che concerne le eventuali ritenute erariali rimaste da versare relativamente a ordinativi estinti, dovranno essere emessi appositi elenchi mod.62 C.G., solo se trattasi di spese non riguardanti stipendi, altri assegni fissi e pensioni. In proposito vedere più avanti anche la lettera G);

- nel secondo saranno riportate tutte le spese relative ad obbligazioni assunte, per le quali non è stato ancora emesso il relativo titolo di pagamento.

Si raccomanda una particolare attenzione nella compilazione dei detti modelli, tenuto conto che alla nuova imputazione nell'esercizio 1999 degli ordinativi rimasti insoluti (o scritturati in conto sospeso) e al pagamento delle spese insolute, sarà provveduto mediante distinti ordini di accreditamento in conto residui.

Gli ordini di accreditamento emessi in conto residui nel prossimo esercizio, per dare nuova imputazione agli anzidetti ordinativi rimasti insoluti (o scritturati in conto sospeso), dovranno essere utilizzati dai funzionari delegati esclusivamente per la regolarizzazione contabile degli ordinativi stessi.

A tale fine sui predetti ordini di accreditamento deve essere apposta, ben appariscente, la indicazione: « esclusivamente per ordinativi da trasportare ». Inoltre le Amministrazioni interessate avranno cura di emettere con ogni sollecitudine gli ordini di accreditamento suddetti.

Le Sezioni di tesoreria provinciale non daranno corso ad ordinativi emessi dai funzionari delegati sui predetti ordini di accreditamento.

Si dovrà aver cura di fare con detti elenchi l'accertamento completo dei residui passivi riguardanti ciascun capitolo, con l'avvertenza che l'ammontare delle somme al lordo di eventuali ritenute, da comprendere negli elenchi mod.62 C.G., sia contenuto nei limiti delle riduzioni da apportare alle corrispondenti aperture di credito disposte nel corso dell'esercizio finanziario scaduto a favore dei funzionari delegati.

Quelle partite che, per circostanze eventuali, non potessero iscriversi negli elenchi principali, inviati entro il mese di gennaio, formeranno, eccezionalmente, oggetto di appositi elenchi suppletivi, il cui invio potrà aver luogo fino al termine massimo del 15 febbraio 1999, termine che non è suscettibile della proroga di cui al N.B. indicato nella premesse.

La possibilità di ricorrere ad elenchi suppletivi potrà essere utilizzata per le ritenute erariali da calcolarsi sugli importi degli ordinativi estinti nel mese di dicembre 1998 quando la relativa comunicazione della locale Sezione di tesoreria provinciale non perviene nei termini previsti.

Negli eventuali casi in cui vengano emessi elenchi suppletivi, i motivi eccezionali che ne giustificano il ricorso dovranno essere indicati in calce agli stessi.

Il suddetto termine del 15 febbraio 1999 dovrà essere rigorosamente osservato, essendo assolutamente indispensabile che le Amministrazioni centrali ricevano in tempo debito gli elementi che loro occorrono per la compilazione del conto consuntivo.

Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali non prenderanno in considerazione le richieste contenute in elenchi modello 62 C.G., che in base al timbro postale risultassero spediti, oltre i termini più sopra precisati e, pertanto, restituiranno ai funzionari delegati i modelli di che trattasi.

Negli elenchi 62 C.G., si specificherà in annotazione:

1) se si tratta di spese derivanti o meno da obblighi contrattuali;

2) distintamente per esercizio finanziario, la parte da soddisfare in contanti della somma complessiva delle spese pagabili con i fondi delle aperture di credito.

Ai fini della regolazione di tutti gli ordinativi tratti sugli ordini di accreditamento, si raccomanda anche ai funzionari delegati di effettuare, tempestivamente, gli adempimenti richiamati al paragrafo 3° - Spese, punto 1. relativo ai funzionari delegati.

C) *Trasporto degli ordini di accreditamento.*

L'art.61-*bis* della legge di contabilità generale, istituito con l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, prevede che « gli ordini di accreditamento riguardanti le spese in

conto capitale emessi sia in conto competenza che in conto residui, rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio, possono essere trasportati interamente o per la parte inestinta all'esercizio successivo, su richiesta del funzionario delegato ».

La disposizione di cui al precedente comma non si applica agli ordini di accreditamento emessi sui residui che, ai sensi dell'art.36, terzo comma, della vigente legge di contabilità, devono essere eliminati alla chiusura dell'esercizio.

Ad evitare possibili incertezze, si ricorda l'attuale numerazione dei capitoli della <<spesa>>:

- **dal n.1001 al 6999: Spese correnti;**
- **dal n.7001 al 9499: Spese in conto capitale;**
- **dal n. 9501 al 9999: Rimborso prestiti.**

Si ritiene opportuno precisare che continuano ad avere piena efficacia le disposizioni di carattere particolare che regolano il trasporto degli ordini di accreditamento facenti carico a capitoli relativi a spese correnti. Tali disposizioni sono contenute nell'art.1 del decreto legislativo n. 700, del 20 marzo 1948 e nella legge n.232, del 16 marzo 1951, per gli ordini di accreditamento emessi dal Ministero dei lavori pubblici, nonché nella legge n. 344, del 1° luglio 1981, per gli ordini di accreditamento emessi dal Ministero della sanità e nella legge 28 marzo 1997 n.86, art.1, comma 13, per gli ordini di accreditamento emessi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La facoltà di trasporto dei relativi ordini di accreditamento, per effetto della legge 27 dicembre 1997, n. 453 concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998 e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000, e del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e delle programmazione economica del 27 dicembre 1997, di ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base **nonché della legge 18 febbraio 1997, n.25 che ha interessato la ristrutturazione dell'Amministrazione della difesa e dell'attuativo decreto legislativo n.264 del 16 luglio 1997,** e estesa - per quanto riguarda i Ministeri e nell'ambito delle relative unità previsionali di base riportate in parentesi - anche ai seguenti capitoli di parte corrente:

a) **Trasporti e navigazione: capitoli 3275, 3276, 3277 (u.p.b. 7.1.1.2);**

b) **Difesa, per spese di cui alle unità previsionali di base "Accordi e organismi internazionali" (interventi) - specificamente afferenti infrastrutture multinazionali NATO -, capitoli 4001 (u.p.b.22.1.2.1); 6870 (u.p.b.15.1.2.4); 6871 (u.p.b12.1.2.2); 6872 (u.p.b.11.1.2.3); 6873 (u.p.b.26.1.2.1); 6877 (u.p.b.10.1.2.2) e "Ammodernamento e rinnovamento" (funzionamento), capitoli 4004 (u.p.b.26.1.1.3); 4005 (u.p.b.26.1.1.3); 4011 (u.p.b.26.1.1.3); 4031 (u.p.b.26.1.1.3); 4051 (u.p.b.26.1.1.3); 4071 (u.p.b.15.1.1.3); 4072 (u.p.b.11.1.1.3); 5031 (u.p.b.23.1.1.5); 6214 (u.p.b.11.1.1.3); 6215 (u.p.b.12.1.1.3); 6216 (u.p.b.26.1.1.3); 6217 (u.p.b.27.1.1.6); 6218 (u.p.b.15.1.1.3); 6219 (u.p.b.16.1.1.3); 6221 (u.p.b.11.1.1.3); 6222 (u.p.b.12.1.1.3); 6223 (u.p.b.15.1.1.3); 6302 (u.p.b.10.1.1.4); 6303 (u.p.b.11.1.1.3); 6304 (u.p.b.12.1.1.3); 6305 (u.p.b.26.1.1.3); 6306 (u.p.b.27.1.1.6); 6307 (u.p.b.26.1.1.3); 6308 (u.p.b.16.1.1.3); 6402 (u.p.b.10.1.1.4); 6403 (u.p.b.11.1.1.3); 6404 (u.p.b.12.1.1.3); 6405 (u.p.b.26.1.1.3); 6502 (u.p.b.10.1.1.4); 6503 (u.p.b.11.1.1.3); 6504 (u.p.b.12.1.1.3); 6505 (u.p.b.26.1.1.3); 6506 (u.p.b.26.1.1.3).**

Le Sezioni di tesoreria provinciale ed i funzionari delegati, ai fini del trasporto degli ordini di accreditamento, si atterranno alle indicazioni riportate sulla fascia meccanografica riguardante gli ordini stessi.

Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato comunicherà all'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio rapporti col Tesoro, per via informatica, le modifiche al regime della trasportabilità degli ordini di accreditamento che interverranno nel corso dell'esercizio.

Per il trasporto di tali titoli trova applicazione il combinato disposto degli art. 443,comma 3°, 444 e 448 del Regolamento di contabilità' generale dello Stato, quali risultano modificati con decreto del Presidente della Repubblica n.402 del 21 ottobre 1989.

I funzionari delegati dovranno far pervenire, entro il termine ultimo dell'11 gennaio 1999, alle Sezioni di tesoreria provinciale la richiesta per gli ordini di accreditamento da trasportare.

Dopo tale data, le stesse Sezioni di tesoreria provinciale, per le operazioni di riduzione o annullamento, restituiranno alle rispettive Amministrazioni, per il tramite **degli Uffici centrali del bilancio** o delle Ragionerie provinciali competenti, gli ordini di accreditamento relativi a spese in conto capitale o assimilate per i quali non e' stato richiesto il trasporto. Si rammenta in proposito che non possono essere ulteriormente trasportati gli ordini di accreditamento per i quali il trasporto é già avvenuto nell'anno precedente.

Sulla base delle parifiche effettuate dalle Sezioni di tesoreria provinciale con le scritture dei funzionari delegati in ordine al movimento avvenuto sugli ordini di accreditamento ed in conseguenza delle eventuali richieste avanzate da detti funzionari, l'Istituto incaricato del servizio di tesoreria elabora, entro il 20 gennaio 1999, una raccolta di dati informatici, contenente gli estremi identificativi di tali titoli da trasportare e ne cura l'invio al Sistema informativo **del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.**

I funzionari delegati solo dopo tale data potranno emettere sugli ordini di accreditamento trasportati ordinativi e buoni di prelevamento.

Le Sezioni di tesoreria provinciale, una volta ricevute le informazioni da detto Sistema informativo, provvederanno ad indicare la nuova imputazione su ciascun ordine di accreditamento esistente presso di esse e cureranno l'invio di un elenco dei titoli trasportati, con l'indicazione degli estremi della nuova imputazione, ai funzionari delegati, come viene richiamato al successivo paragrafo 3° (Adempimenti delle Sezioni di tesoreria provinciale).

D) Ordinativi diretti, non pagati entro il 31 dicembre 1998.

Il trasporto degli ordinativi diretti individuali emessi sia in conto competenza che in conto residui, viene disposto con la procedura di cui all'art.443 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, quale risulta modificato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n.402 del 21 ottobre 1989.

Per quanto riguarda invece gli ordinativi diretti collettivi non si dà luogo al trasporto come prescrive la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n.48 del 26 maggio 1998.

A tal fine l'Istituto incaricato del servizio di tesoreria e la Tesoreria centrale dello Stato, per il tramite del controllore capo, elaborano, entro il 20 gennaio 1999, una raccolta di dati informatici contenente gli estremi identificativi degli ordinativi innanzi indicati, che seguirà lo stesso «iter» previsto alla lettera C) per gli ordini di accreditamento.

Gli uffici delle Poste italiane **S.p.A.** debbono restituire entro il giorno 5 del mese di gennaio 1999 (prorogabile all'11 per necessità operative) alle Sezioni di tesoreria provinciale i mandati individuali e **quelli collettivi inestinti al 31 dicembre dell'esercizio successivo a quello di emissione** e, entro lo stesso 5 gennaio 1999 (prorogabile al 15 per analoghe necessità operative), gli ordinativi diretti collettivi **totalmente o parzialmente insoluti anche se emessi nell'esercizio 1998.**

E) *Ordinativi su ordini di accreditamento, ordinativi su contabilità speciali ed ordini di pagamento di ruoli di spesa fissa non pagati entro il 31 dicembre 1998.*

Si premette che i funzionari delegati dovranno aver cura di emettere i titoli di spesa entro termini tali da consentirne l'agevole pagamento non oltre il 31 dicembre 1998 da parte delle competenti Sezioni di tesoreria provinciale.

Il trasporto degli ordinativi, eventualmente rimasti insoluti al 31 dicembre 1998, viene effettuato dalle competenti Sezioni di tesoreria provinciale che, non appena ricevuti i fondi in conto residui, riportano la nuova imputazione sui singoli titoli. Gli ordinativi che, per qualunque ragione, non debbano più essere pagati, sono richiesti dai funzionari delegati alle Sezioni di tesoreria provinciale per essere annullati.

Per gli ordinativi tratti su contabilità speciali rimasti insoluti alla fine dell'esercizio, le Sezioni di tesoreria provinciale, dopo aver nuovamente effettuata la prenotazione sul mod.89 T, comunicano all'Amministrazione emittente la nuova numerazione attribuita agli stessi per l'esercizio corrente.

Il trasporto degli ordini di pagamento su ruoli di spesa fissa inestinti alla chiusura dell'esercizio viene ugualmente disposto dalle Sezioni di tesoreria provinciale che provvedano ad apporre il nuovo codice sugli ordini medesimi.

F) *Rimanenze di importi non superiori alle lire 10.000 sui singoli ordini di accreditamento relativi all'anno finanziario 1998.*

I funzionari delegati hanno l'obbligo di utilizzare interamente i fondi di ciascuna apertura di credito prima di emettere ordinativi o buoni sulle successivi partite di credito. I medesimi funzionari delegati qualora accertino al 21 dicembre 1998 una rimanenza di importi, non utilizzabili, non superiori alle lire 10.000 sui singoli ordini di accreditamento relativi all'anno in corso, dovranno provvedere al versamento della detta rimanenza con imputazione al capitolo <<Entrate eventuali e diverse>> del bilancio del Ministero su cui fanno carico gli ordini di accreditamento emessi.

E' opportuno precisare che per il **Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica** e per il Ministero delle finanze i capitoli da utilizzare per tali versamenti, sono rispettivamente il n.2368 (**u.p.b. 6.2.2**) e il n. 2319 (**u.p.b. 1.2.5**); per quanto riguarda invece le Aziende autonome dello Stato, le rimanenze di cui sopra dovranno affluire all'entrata dei rispettivi bilanci.

Inoltre poiché nei decorsi esercizi non sempre è stato provveduto alla estinzione degli ordini di accreditamento con rimanenze uguali o inferiori a lire 10.000, si raccomanda la stretta osservanza della norma citata, onde evitare di appesantire le operazioni di chiusura dell'esercizio per i richiesti adempimenti di riduzione dell'apertura di credito .

Giova far presente, che i titoli (buoni mod.31- bis C. G.), relativi alle disponibilità in parola, andranno emessi non oltre il 22 dicembre 1998, con l'intestazione « Tesoro dello Stato mediante commutazione in quietanza di entrata ». Tali titoli dovranno recare l'indicazione del capitolo e del capo di entrata a cui dovranno affluire detti versamenti.

G) *Applicazione dell'art.37 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981).*

L'art.37 della legge finanziaria 30 marzo 1981, n.119 - da considerarsi di efficacia permanente - dispone che le ritenute per imposte sui redditi delle persone fisiche nonché i contributi previdenziali ed assistenziali relativi a stipendi ed altri assegni fissi e pensioni, corrisposti al personale statale in attività ed in quiescenza, sono imputati alla competenza del bilancio dell'anno finanziario nel quale vengono effettuati i relativi versamenti .

Pertanto, sia le ritenute erariali che i contributi previdenziali e assistenziali - riguardanti esclusivamente le menzionate spese - rimasti da versare al 31 dicembre 1998, dovranno imputarsi alla competenza dell'anno 1999. Per quanto concerne le ritenute previdenziali, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle disposizioni impartite con le circolari nn. 74, 3, 20 e 22, rispettivamente del 27 dicembre 1995, del 15 gennaio 1996, del 5 marzo 1996, dell'8 marzo 1996 emanate dalla Ragioneria generale dello Stato in attuazione della legge 8 agosto 1996, n. 335.

Non rientrano nella disposizione contenuta nel citato art. 37 della legge finanziaria 1981:

1) i mandati diretti emessi per la regolazione delle ritenute dell'esercizio 1998 e non estinti nello stesso esercizio, i quali, ovviamente, fruendo dell'istituto del trasporto trovano imputazione nel 1999, in conto residui ;

2) gli ordinativi mod. 31 C. G. tratti sugli ordini di accreditamento emessi nell'anno 1998 e non estinti entro il 31 dicembre dello stesso anno, i quali trovano imputazione nell'anno 1999, logicamente, per effetto del trasporto, in conto residui. Per questi il funzionario delegato dovrà emettere il mod. 62 C. G. per l'ammontare lordo della spesa. Sul mod.32 - bis C. G., che contiene la nuova imputazione del titolo che si trasporta dovrà, naturalmente, essere esposto l'importo netto. Il modello 31 - bis C. G., con il quale dovrà essere regolata la relativa ritenuta, **nel caso di versamento all'erario**, verrà imputato al competente capitolo in conto residui, mediante commutazione in quietanza di entrata, quest'ultima da imputarsi in conto competenza, in deroga all'art.1450 delle vigenti Istruzioni sui servizi generali del tesoro e in applicazione degli articoli 152 e 154 del Regolamento di contabilità generale dello Stato;

3) i mandati diretti emessi nell'anno 1998 e non estinti entro il 31 dicembre dello stesso anno i quali, com'è noto, vengono trasportati al netto. Per questi ultimi le relative ritenute dovranno essere regolate, per quanto attiene alla spesa, in conto residui.

H) Applicazione dell'art. 2 della legge 7 agosto 1985, n. 428.

L'impegno delle spese, per stipendi ed altri assegni fissi equivalenti, pensioni ed assegni similari, deve essere assunto a carico dei pertinenti capitoli di bilancio dell'esercizio in cui viene ordinato il relativo pagamento, come dispone l'art. 2 della legge 7 agosto 1985, n. 428 che ha integrato l' art.20 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Ulteriori e più dettagliate istruzioni sull'applicazione di tale norma sono riportate nella circolare n. 62, del 7 novembre 1985, emanata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Paragrafo 3°

ADEMPIMENTI DELLE SEZIONI DI TESORERIA PROVINCIALE

Le Sezioni di tesoreria provinciale, entro il 20 gennaio 1999, dovranno inviare:

a) ***agli Uffici centrali del bilancio** e alle Ragionerie provinciali competenti,* che hanno eseguito il controllo preventivo sui titoli, l'elenco degli ordinativi diretti individuali o collettivi per i quali non debba effettuarsi il pagamento, perché colpiti da perenzione.

Per quanto concerne i mandati in limite di perenzione, non pagati entro il 31 dicembre 1998, si raccomanda agli uffici delle Poste italiane **S.p.A.** di tenere presente che tali titoli dovranno essere subito restituiti alla Sezione di tesoreria provinciale mittente per le successive operazioni di annullamento. Inoltre, ad evitare sospesi di tesoreria, si interessano le medesime Sezioni ad inoltrare le comunicazioni di pagamento in tempo utile dei titoli di spesa in limite di perenzione non oltre il 31 marzo 1999;

b) *ai funzionari a favore dei quali sono state disposte sub - anticipazioni,* a norma dell'art. 728 delle vigenti Istruzioni sui servizi del tesoro, l'elenco degli ordini di prelievo mod.31 - *quinquies* C. G., rimasti inestinti al 31 dicembre prossimo, allegando tali ordini all'elenco stesso (sull'argomento vedere anche le disposizioni richiamate a conclusione del presente paragrafo per l'accennato articolo 728);

c) *alle Sezioni staccate delle Direzioni regionali delle entrate sedi di estrazione del lotto,* (per la gestione stralcio) nonché all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato mediante la nota mod.100 T., redatta in duplice esemplare, l'elenco degli ordini del lotto emessi nell'esercizio 1998 d'imminente chiusura e inestinti al 31 dicembre 1998 e con altra nota mod.100 T., in duplice esemplare, l'elenco degli ordini del lotto già trasportati all'esercizio 1998 ed inestinti alla fine dell'esercizio medesimo; tale elenco dovrà comprendere in allegato gli ordini nel medesimo descritti o la dichiarazione di smarrimento datata e sottoscritta dal capo della Sezione di tesoreria provinciale, salve le disposizioni di cui agli articoli 583 e seguenti delle vigenti Istruzioni generali sui servizi del tesoro, nonché, eventualmente, gli elenchi degli ordini del lotto emessi nell'esercizio 1997, pagati in tempo utile ma non conteggiati nel mese di dicembre 1998 (circolare della Direzione generale del tesoro 23 agosto 1926, n. 19915, *Bollettino finanze,* 1926, pagina 1999).

Le Sezioni di tesoreria provinciale, inoltre, per effetto del disposto di cui al 2° comma dell'art. 448 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, quale risulta modificato dal D. P. R. n. 402 del 1989, restituiranno, dopo il 10 gennaio 1999, con apposito elenco alle Amministrazioni emittenti, per il tramite degli **Uffici centrali del bilancio** e delle Ragionerie provinciali competenti, gli ordini di accreditamento relativi a spese in conto capitale o assimilate per i quali non è stato richiesto il trasporto entro la predetta data.

In relazione alla modifica dell'art.330 del suddetto Regolamento, introdotta con il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 656, si richiama l'attenzione delle Sezioni di tesoreria provinciale sul fatto che gli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio 1998 non devono più essere trasmessi ai funzionari delegati ma vanno inviati direttamente dalle Sezioni ai competenti Uffici di controllo centrali o regionali della Corte dei conti, in apposito piego.

I funzionari delegati trasmettono entro il 29 gennaio 1999 (come già indicato nel paragrafo 2°) alle Sezioni di tesoreria provinciale un elenco, in duplice copia, contenente il capitolo, il numero, l'importo e l'imputazione a competenza o residui dei singoli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti, concernenti spese sia di parte corrente che in conto capitale in quanto non più trasportabili, nonché le somme che risultano pagate a valere sugli ordini medesimi e quelle rimaste da pagare a chiusura dell'esercizio.

Le Sezioni di tesoreria provinciale appongono poi sui predetti elenchi il visto di concordanza sulla base delle proprie risultanze e ne trattengono una copia. Le medesime Sezioni di tesoreria provinciale, dopo gli adempimenti inerenti alla "chiusura" degli ordini di accreditamento, nonché la riduzione o l'annullamento degli stessi rimasti parzialmente o interamente inestinti, entro cinque giorni dalla ricezione dei detti elenchi da parte dei funzionari delegati, o al più tardi entro il 5 febbraio 1999, trasmettono:

- ai predetti Uffici di controllo della Corte dei conti gli ordini rimasti in tutto o in parte inestinti corredati del mod.15 C.G., della scheda mod.14 C.G., nonché di una copia del mod.34 C.G.;
- **all'Ufficio centrale del bilancio** o alla Ragioneria provinciale competente, altra copia del suddetto mod.34 C.G.;
- all'Amministrazione emittente una terza copia del ripetuto mod 34 C.G.

Qualora i funzionari delegati non provvedano a trasmettere entro il 15 aprile 1999 l'elenco predetto, le Sezioni di tesoreria provinciale - dopo gli adempimenti di chiusura degli ordini, nonché la riduzione o l'annullamento degli stessi - invieranno, comunque, agli Uffici di cui sopra i modelli innanzi specificati.

Per l'Amministrazione dei monopoli di Stato, le Sezioni di tesoreria provinciale provvederanno a trasmettere gli ordini di accreditamento, rimasti in tutto o in parte inutilizzati, all'Ufficio centrale di ragioneria corredati del mod. 15 C.G., della scheda mod. 14 C.G., nonché di due copie del mod 34 C.G..

Una copia del predetto mod. 34 C.G. verrà trasmessa direttamente all'Amministrazione emittente.

I suddetti Uffici di ragioneria provvederanno, successivamente, a trasmettere i titoli annullati o ridotti, unitamente ai modelli 14 e 15 C.G., nonché una copia dell'elenco mod. 34 C.G., ai competenti uffici di controllo della Corte dei conti.

Si fa presente, tuttavia, che per quanto concerne l'Amministrazione dei monopoli di Stato, sarà provveduto con separata circolare da parte dei competenti uffici a impartire le occorrenti istruzioni per la chiusura delle contabilità.

Inoltre le medesime Sezioni di tesoreria provinciale, entro il 10 febbraio 1999 (termine per il quale non trova applicazione la proroga stabilita nel *N.B.*, indicato nelle premesse), dovranno trasmettere:

1) *ai funzionari delegati*, l'elenco in doppio esemplare (mod.32-*bis* C.G.) degli ordinativi tratti sugli ordini di accreditamento e rimasti insoluti al 31 dicembre 1998. Per detti ordinativi, che saranno frattanto trattenuti dalle Sezioni di tesoreria provinciale ed il cui importo è stato già compreso (in base agli elementi contenuti nel mod.31-*ter* C.G.) negli elenchi mod.62 C.G., verrà successivamente indicata la nuova imputazione per l'esercizio 1999.

Gli ordinativi stessi possono essere pagati dai tesorieri anche prima che pervenga il nuovo ordine di accreditamento in conto residui al quale dovranno far carico per l'esercizio 1999 e prima che sia indicata la nuova imputazione.

Gli ordinativi così pagati sono scritturati fra i pagamenti in conto sospeso e poi registrati definitivamente in uscita.

Gli ordinativi che, per qualunque ragione, non debbano più essere pagati, saranno dai funzionari delegati chiesti in restituzione alle Sezioni di tesoreria provinciale per essere annullati. Le stesse Sezioni restituiranno per l'annullamento gli ordinativi emessi nell'esercizio 1997, trasportati all'esercizio 1998 e non ancora estinti al 31 dicembre 1998, nonché gli ordinativi in conto residui emessi nell'esercizio 1998 con la stampigliatura «da non trasportare», rimasti inestinti alla data del 31 dicembre anzidetto.

Per gli ordinativi che eventualmente non si rinvenissero, le Sezioni di tesoreria provinciale provvederanno alla loro elencazione in una speciale nota modello 32-bis C.G., da trasmettere ai funzionari delegati, corredata della dichiarazione di smarrimento datata e sottoscritta dal capo della Sezione di tesoreria provinciale, salvo le disposizioni di cui agli articoli 583 e seguenti delle vigenti Istruzioni generali sui servizi del tesoro;

2) *ai funzionari delegati titolari di contabilità speciali*, per l'annullamento, gli ordinativi tratti sulle stesse contabilità, rimasti inestinti alla fine dell'esercizio successivo a quello di emissione; per quanto concerne i titoli tratti su contabilità speciali accese ad Enti militari vanno trasmessi per l'annullamento quelli rimasti inestinti alla fine dello stesso esercizio di emissione;

3) ***agli Uffici centrali del bilancio*** *e alle Ragionerie provinciali competenti*, una copia dei modelli 32-bis C. G. inviati ai funzionari delegati.

Nel caso che le segnalazioni di cui agli elenchi mod. 32- bis C. G. e 34 C. G. fossero negative, dovranno essere utilizzati gli appositi mod. 108 C. G., da trasmettere in piego raccomandato.

Ad evitare la giacenza, tra i pagamenti scritturati in conto sospeso, di numerosi titoli pagati nel corso dell'esercizio finanziario di prossima chiusura ed allo scopo di limitare, per quanto possibile, il trasporto al nuovo esercizio di titoli di spesa, si raccomanda alle Sezioni di tesoreria provinciale di provvedere affinché, entro il 31 dicembre 1998, siano portati in esito definitivo non solo tutti i versamenti in titoli pagati dagli agenti della riscossione, ma anche quelli prodotti dagli uffici delle Poste Italiane **S.p.A.**

Allo scopo, poi, di non ritardare la chiusura della contabilità dei pagamenti, si interessano le Sezioni di tesoreria provinciale a rispondere, sollecitamente, ai rilievi relativi alle contabilità dei titoli estinti e specialmente a quelli relativi alle contabilità degli ordini di pagamento di spese fisse e di pensioni.

Le Sezioni di tesoreria provinciale assegnatarie degli ordini di accreditamento, sui quali siano stati emessi buoni mod. 31- *bis* C. G. o buoni speciali modello 31-*quater* C.G., nei casi previsti, provvederanno, secondo l'art. 728 delle vigenti Istruzioni generali sui servizi del tesoro, a portare in esito definitivo i pagamenti effettuati sui buoni stessi, previa riduzione di essi, ove non completamente estinti.

Gli ordinativi mod. 31 C.G. e gli ordini di prelievo mod. 31-*quinquies* C.G., tratti rispettivamente sugli ordini di accreditamento e sui buoni speciali mod. 31-*quater* C.G., estinti negli ultimi giorni di dicembre e che non si renda possibile regolare entro il 31 del mese, specialmente per i funzionari residenti fuori del capoluogo di provincia, saranno provvisoriamente scritturati fra i pagamenti in conto sospeso dalla Sezione di tesoreria provinciale, che ne darà notizia ai funzionari

delegati mediante invio del mod. 32-*bis* C.G., in doppio esemplare, come indicato al precedente n. 1). Tali ordinativi e ordini di prelievo mod. 31-*quinquies* C.G., dovranno essere trasportati dagli stessi funzionari delegati all'esercizio 1999 e considerati come pagati nel corso di tale esercizio.

A tale effetto i funzionari delegati ne daranno notizia immediata, per mezzo di appositi elenchi 62 C.G., di cui al precedente § 2°, **all'Ufficio centrale del bilancio** o alla Ragioneria provinciale competente, ove si tratti di ordinativi di pagamento da trasportare all'esercizio 1999, mentre nel caso che si tratti di ordini di prelievo mod.31-*quinquies* C.G., anch'essi da trasportare, i funzionari interessati dovranno inviare i relativi elenchi alle Ragionerie provinciali competenti.

In entrambi i casi, poi, non appena pervenuti gli ordini di accreditamento, sui quali gli ordinativi e gli ordini di prelievo anzidetti dovranno farsi gravare per l'esercizio 1999, le Sezioni di tesoreria provinciale completeranno, con l'indicazione della nuova imputazione, gli ordinativi e gli ordini di prelievo elencati nel mod.32-*bis* C.G., dandone comunicazione al funzionario delegato.

Per gli ordinativi tratti su ordini di accreditamento in limite di perenzione, estinti dagli agenti pagatori prima del 31 dicembre prossimo, ma versati successivamente, e quindi non portati in uscita in tempo utile, sarà compilato e trasmesso, in piego raccomandato, un elenco in doppio esemplare (mod.32-*bis* C. G.) munito di speciale annotazione intesa a porre in evidenza il tempestivo loro pagamento entro il 31 dicembre 1998. Procedura analoga a quella indicata per gli ordinativi tratti su ordini di accreditamento dovrà eseguirsi per i buoni di prelevamento in contanti emessi nell'esercizio 1998 e pagati entro il 31 dicembre 1998, ma versati presso la Sezione di tesoreria provinciale successivamente a tale data. Detti elenchi saranno inviati ai funzionari delegati di cui al precedente n.1), i quali dovranno comprendere il relativo importo negli appositi elenchi mod.62C.G., di cui al § 2° sub lettera B), affinché si possa far luogo alla concessione delle aperture di credito alle quali gli ordinativi dovranno far carico per l'esercizio 1999 e provvedere alla nuova imputazione degli ordinativi medesimi.

Le Sezioni di tesoreria provinciale riporteranno sui singoli ordinativi la nuova imputazione mediante stampiglia.

Paragrafo 4°

SPESE FISSE E PENSIONI

ADEMPIMENTI DELLE DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO

Le Direzioni provinciali del tesoro dovranno trasmettere entro il 15 gennaio 1999 alla Corte dei conti (*Ufficio di controllo per le spese fisse ed il debito vitalizio*) gli elenchi mod. 63 C.G., in un unico esemplare, compilati per ciascun capitolo di bilancio (anche se negativi), distintamente per le rate o quote di rate di spese fisse e pensioni prescritte al 31 dicembre 1998.

Per le rate di altre spese fisse che fanno capo al titolo delle spese correnti del bilancio, perente al 31 dicembre 1998, saranno compilati separati elenchi tenendo presente la disposizione dell'art.36 della legge di contabilità generale dello Stato.

Per la gestione riguardante il Fondo edifici di culto, gli elenchi mod. 63 C.G. delle somme prescritte andranno trasmessi dalle Direzioni provinciali del tesoro **all'Ufficio centrale del bilancio** presso il Ministero dell'interno, invece che alla Corte dei conti.

Le medesime Direzioni provinciali del tesoro dovranno, altresì, trasmettere, entro il 29 gennaio 1999, agli **Uffici centrali del bilancio** presso le Amministrazioni centrali, gli elenchi, compilati per ciascun capitolo di bilancio (anche se negativi), delle rate o quote di rate di spese fisse rimaste da pagare al 31 dicembre 1998 i cui titoli di spesa siano stati trasportati. Analoghi elenchi dovranno essere inviati **all'Ufficio centrale del bilancio** presso il **Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica** per le spese a carico del capitolo 4522 **(u.p.b. 3.1.4.1)** dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, avente la seguente denominazione: «Pensioni privilegiate tabellari e decorazioni al valor militare ». E' consentito ove l'indicazione nominativa di ciascuna quota o rata insoluta dovesse risultare molto laboriosa, l'indicazione complessiva della somma corrispondente alle suddette rate o quote rimaste da pagare.

Agli stessi **Uffici centrali del bilancio** deve essere inviata una copia dei modelli 63 C.G., relativi alle quote perente di spese fisse, non riguardanti capitoli attinenti a stipendi .

Paragrafo 5°

ADEMPIMENTI DEL MESE DI DICEMBRE 1998

A) Titoli di spesa in conto dell'esercizio 1999.

Per esigenze connesse con l'avvio della procedura per il "mandato informatico" di cui al D.P.R. 20 aprile 1994 n.367, i titoli di spesa in conto dell'esercizio 1999 potranno essere emessi, sul Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, solo a partire dalla *seconda metà del mese di gennaio 1999 (ad eccezione degli ordini di accreditamento in conto* competenza ad impegno contemporaneo per i quali e consentita esclusivamente l'emissione anticipata negli ultimi dieci giorni di dicembre, fermo restando che occorrerà inviarli con separati elenchi avendo cura di evidenziare che trattasi di esercizio finanziario 1999).

Pertanto, per i pagamenti che devono necessariamente essere effettuati nei primi quindici giorni dell'anno, le Amministrazioni interessate avranno cura di trasmettere, sin dai primi giorni del mese di dicembre, per il tramite degli Uffici centrali del bilancio, apposite motivate richieste di pagamento "allo scoperto" al Dipartimento del tesoro – Direzione II che, a sua volta, darà le opportune disposizioni all'Amministrazione centrale della Banca d'Italia – Servizio rapporti con il Tesoro.

Tali richieste dovranno contenere, tra l'altro, l'indicazione del capitolo sul quale verrà emesso, non appena avviata la nuova procedura informatica, il titolo di spesa a copertura da intestarsi al Capo della Sezione di tesoreria provinciale.

B) *Debito pubblico.*

Per l'esatta imputazione dei pagamenti di debito pubblico si fa riferimento alla circolare n. 1523, del 13 marzo 1981, con la quale la Direzione generale del debito pubblico (**ora Dipartimento del**

tesoro – Direzione II) ha comunicato le variazioni apportate, con decreto ministeriale del 9 aprile 1981, ai paragrafi 229, 230, 231, delle Istruzioni generali sui servizi del debito pubblico.

Al riguardo si precisa che l'imputazione in conto competenza o in conto residui dei pagamenti di debito pubblico, deve essere effettuata in base alla data di scadenza delle rate di interesse o di pagabilità dei premi o di rimborsabilità del capitale.

Gli interessi, i premi ed i capitali per il rimborso pagabili il 1° gennaio 1999 fanno parte della competenza dell'esercizio finanziario 1999, in quanto solamente dalla predetta data diventano esigibili.

Paragrafo 6°

PRESCRIZIONE E PERENZIONE AMMINISTRATIVA

La legge 7 agosto 1975, n.428, precedentemente citata, per quanto concerne la prescrizione delle rate di stipendi, pensioni ed altri assegni, dispone all'art.2 che il primo comma dell'art.2 del regio decreto - legge 19 gennaio 1939, n.295, sia sostituito dai seguenti:

« Le rate di stipendio e di assegni equivalenti, le rate di pensione e gli assegni indicati nel decreto - legge luogotenenziale 2 agosto 1917, n.1278, dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di cinque anni.

Il termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle rate e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente, spettanti ai destinatari o loro aventi causa e decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ».

Conseguentemente, premesso che la decorrenza della prescrizione degli emolumenti in parola è regolata dal 3° comma del citato art. 2 del regio decreto - legge n. 295, del 1939, al fine di evitare che siano effettuati pagamenti oltre la data della prescrizione stessa, gli Uffici ordinatori avranno cura di apporre, in modo appariscente, sugli ordinativi diretti e sugli altri titoli di spesa - per i quali la prescrizione sia operante nell'esercizio in cui sono stati emessi o in quello successivo - l'indicazione «pagabile fino al . . . .».

Per la prescrizione dei ratei di stipendi e pensioni, rimasti insoluti a seguito del decesso degli aventi diritto, si rinvia alle apposite istruzioni impartite dal Ministro del Tesoro - Direzione generale dei servizi periferici, con le circolari n. 4 del 5 novembre 1985 e n. 23 del 5 marzo 1986.

Per quanto riguarda la perenzione dovrà essere apposta in modo appariscente l'indicazione « da non trasportare perché pagabili non oltre il 31 dicembre 1999 » sugli ordinativi diretti e sugli altri titoli di spesa, che verranno emessi nell'esercizio 1999 per il pagamento di residui passivi provenienti dalla competenza di parte corrente dell'esercizio 1997, in quanto dette partite residue, se non saranno pagate entro il 31 dicembre 1999, dovranno essere eliminate dai conti finanziari alla scadenza dell'esercizio 1999 anzidetto, per perenzione amministrativa.

Il primo comma dell'art.36 della legge di contabilità generale, tenuto conto dell'art.39 della legge 7 agosto 1982, n 526, prevede che « i residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli concernenti spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento. Le

somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi».

In relazione a ciò, devesi specificare che la indicazione « da non trasportare perché pagabile non oltre il 31 dicembre 1999 », non riguarderà, ovviamente gli ordinativi diretti e gli altri titoli di spesa, emessi in conto residui relativi a spese per lavori, forniture e servizi provenienti dalla competenza dell'esercizio 1997, stante la protratta validità dei medesimi residui.

Per quanto attiene ai residui provenienti da spese in conto capitale, si fa presente che il 2° comma dell'art.36 innanzi ricordato, è stato così modificato da ultimo dall'art.3, comma secondo, della legge 3 aprile 1997, n. 94: « Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione, salvo che non si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso, il periodo di conservazione e protratto di un anno. Per le spese in annualità il periodo di conservazione decorre dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascun limite di impegno ». Ai fini di una corretta applicazione di tale norma si rinvia all'annuale circolare del **Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato** concernente l'accertamento dei residui passivi alla chiusura dell'esercizio.

In merito all'istituto della perenzione si fa presente, altresì, che rimangono tuttora valide le disposizioni contenute nel comma 3 dell'art. 36 della legge di contabilità, quale risulta modificato dall'art. 39 della legge 7 agosto 1982, n 526, e precisamente: « I residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, non pagati entro il quinto esercizio successivo a quello in cui e stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi ». Ovviamente seguono la stessa disciplina delle spese in conto capitale quelle spese correnti che, in base a disposizioni contenute nella legge di bilancio o in leggi di carattere particolare, soggiacciono al disposto del secondo e terzo comma dell'art.36 della legge di contabilità.

Premesso quanto sopra anche sui titoli di spesa relativi a somme iscritte in bilancio in conto capitale, se in limite di perenzione, si apporrà la stampigliatura « pagabile non oltre il 31 dicembre 1999».

La perenzione non opera nei riguardi dei titoli di spesa che siano stati già estinti dalle Sezioni di tesoreria provinciale e si trovino tuttora contabilizzati tra i pagamenti in conto sospeso, per mancanza della nuova imputazione. Per tali titoli agli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie competenti dovranno provvedere, con la massima sollecitudine, alla loro sistemazione, in maniera da renderne possibile la scritturazione; naturalmente detti titoli non potranno essere restituiti fino a quando non saranno prodotti in contabilità.

Si ritiene utile precisare che i suddetti criteri non trovano attuazione nei confronti dell'Amministrazione dei monopoli di Stato in quanto ad essa non si applica il disposto di cui al surrichiamato art. 36 della vigente legge di contabilità. Ciò per effetto dell'art. 10 della legge n. 951 del 22 dicembre 1977, che ha stabilito, tra l'altro, la non applicabilità alla predetta Amministrazione delle disposizioni recate dall'art. 4 della legge 20 luglio 1977, n. 407.

TITOLO III - PATRIMONIO

Paragrafo 1°

CONTABILITA' DEI BENI MOBILI E IMMOBILI

A) *Contabilità dei beni mobili.*

Le contabilizzazioni di tutte le variazioni riguardanti i beni mobili dovranno essere effettuate nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica n.718 del 30 novembre 1979 - Regolamento per la gestione dei consegnatari - cassieri delle Amministrazioni dello Stato, del decreto ministeriale del 20 giugno 1987, n.115 - Nuove istruzioni generali sui servizi del Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi centrali dello Stato (Parte VI), nonché delle seguenti circolari della Ragioneria Generale dello Stato:

- n. 11 del 21 febbraio 1987 - Beni mobili dello Stato. Concordanza tra situazione patrimoniale e situazione finanziaria;

- n. 8 del 9 febbraio 1988 - Contabilità dei beni mobili relativa all'esercizio 1987;

- n. 18 del 30 marzo 1989 - Istituzione di una nuova categoria per i beni mobili iscritti in pubblici registri;

- n. 59 del 13 luglio 1993 - Beni mobili in dotazione agli Uffici scolastici periferici ed alle Istituzioni scolastiche non dotate di personalità giuridica acquistati con fondi regionali (Detta circolare trova applicazione nell'ambito della Regione Sicilia);

- n. 88 del 28 dicembre 1994 - Istruzioni per il rinnovo degli inventari dei beni mobili di proprietà dello Stato;

- n. 48 dell'8 agosto 1995 - Beni mobili - Buoni di carico e scarico mod 130 P G.S. meccanizzato;

- n. 10 del 10 febbraio 1997 e n. 23 del 25 marzo 1997 - Nuove scritture contabili tenute dai consegnatari dei beni mobili.

1) Contabilità modelli 98 C.G.

Il prospetto delle variazioni annuali dei beni mobili (mod.98 C.G.), compilato per ogni categoria esistente ed in ogni sua parte, deve essere prodotto dai consegnatari in originale e copia (corredato dei buoni di carico e scarico - mod.130 P.G.S. - figlia e della relativa documentazione nonché della fotocopia autenticata dallo stesso consegnatario del mod.96 C.G. relativo alla movimentazione riguardante l'esercizio considerato), entro il termine improrogabile del 15 febbraio 1999, **all'Ufficio centrale del bilancio** competente, per gli uffici centrali ed alle Ragionerie provinciali, per gli uffici periferici, a seconda della competenza territoriale di questi ultimi (art.21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 718 del 30 novembre 1979). **E' appena il caso di ricordare che le contabilità, in**

precedenza rese alle Ragionerie regionali, ora soppresse, dovranno essere prodotte alle Ragionerie provinciali competenti per territorio.

Le Amministrazioni non tenute alla osservanza della menzionata circolare n. 88 debbono comunicare, immediatamente dopo la chiusura delle proprie contabilità, i dati necessari ai competenti **Uffici centrali del bilancio** per la formazione del Conto generale del patrimonio. Ovviamente sono esclusi da tali adempimenti gli istituti scolastici ad ordinamento autonomo dotati di personalità giuridica.

Si ricorda che, agli effetti della compilazione di tale Conto patrimoniale, é necessario che dai prospetti delle variazioni dei beni mobili risultino distintamente per ciascun Ufficio e categoria:

- le consistenze finali dell'esercizio 1997;
- gli aumenti per nuovi acquisti con i fondi dell'esercizio 1998 (competenza o residui secondo le modalità di cui alla menzionata circolare n.11) con specificazione dei relativi capitoli di spesa;
- gli aumenti per oggetti ricevuti dagli altri Uffici;
- gli aumenti per prodotti di industrie (qualora risultino prodotti della lavorazione);
- gli aumenti per sopravvenienze e rettificazioni contabili e di valore (per i beni acquistati negli anni precedenti, e non contabilizzati a suo tempo, non occorre operare la distinzione tra competenza e residui, poiché gli stessi vanno inclusi tra le « sopravvenienze »);
- le diminuzioni per vendite (indicando il capitolo d'entrata);
- le diminuzioni per cessioni ad altri Uffici ;
- le diminuzioni per impiego di dotazioni (qualora risultino materie prime impiegate nella lavorazione);
- le diminuzioni per dismissioni, rettificazioni contabili e di valore e consumi;
- le consistenze finali dell'esercizio 1998.

In particolare nel prospetto delle variazioni dei mobili i consegnatari dovranno indicare, per i beni acquistati e venduti, distintamente per competenza e residui, i capitoli di spesa o di entrata, con riferimento all'anno di assunzione in consistenza o di dismissione dei beni, raffrontato con quello in cui è stato assunto l'impegno della relativa spesa, ovvero con quello in cui è stato effettuato l'accertamento della relativa entrata, come specificato nella citata circolare del Ministero del Tesoro - Ragioneria generale dello Stato n.11 del 21 febbraio 1987. Inoltre, per le vendite, gli stessi consegnatari dovranno contabilizzare il ricavo, quale movimento di entrata, con l'annotazione del capitolo risultante dalla quietanza di versamento, mentre le differenze di valore, in più o in meno rispetto a quello d'inventario, dovranno essere riportate tra gli aumenti come sopravvenienze o tra le diminuzioni come insussistenze.

Per le istituzioni scolastiche non dotate di personalità giuridica, si avrà cura infine di indicare i capitoli di spesa del bilancio del Ministero della pubblica istruzione relativi al trasferimento dei fondi nei propri bilanci da parte dei competenti Provveditorati agli studi, come da questi precisati nella lettera di assegnazione fondi agli istituti. Per gli altri beni, eventualmente acquistati con finanziamenti non provenienti dal bilancio statale ed acquisiti fra i beni patrimoniali dello Stato, le variazioni vanno contabilizzate nel mod.98 C.G. come «sopravvenienze».

Quanto poi ai trasferimenti dei beni tra uffici statali dipendenti da Ministeri diversi ed anche dal medesimo Ministero, si ritiene opportuno richiamare al riguardo la circolare n. 8, del 9 febbraio 1988 del Ministero del Tesoro - Ragioneria generale dello Stato, che fa obbligo di allegare necessariamente, nella contabilità del consegnatario dell'ufficio cedente, il buono di scarico e lo scontrino del buono di carico rilasciato dal consegnatario dell'ufficio ricevente. Ove a ciò non sia stato provveduto, anche a seguito di rilievo all'Ufficio del consegnatario interessato, la registrazione contabile relativa all'operazione non dovrà essere considerata ai fini della immissione dei dati nel Sistema informativo fino a quando la situazione non sia regolarizzata.

E' da precisare inoltre, che **ancora quest'anno** per le forniture dei beni mobili, effettuate da parte del **Servizio centrale del Provveditorato generale dello Stato** sui propri capitoli di spesa, i consegnatari dovranno considerare come «nuovi acquisti» i beni ricevuti **dal Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del tesoro – Servizio centrale del Provveditorato generale dello Stato** che risultano acquistati da quest'ultimo per conto delle varie Amministrazioni, e come « passaggi da altri uffici » quelli che provengono dal suo magazzino principale. E' appena il caso di aggiungere che sara compito dello stesso **Servizio centrale del Provveditorato generale dello Stato** comunicare ai consegnatari interessati il capitolo di spesa al momento della comunicazione delle forniture di tali beni.

Si richiama comunque l'attenzione per gli acquisti di mezzi di trasporto effettuati dal **Servizio centrale del Provveditorato generale dello Stato** per conto delle varie Amministrazioni con la sola esclusione del Ministero delle finanze. Essi gravano sul cap. 5053 **(u.p.b. 6.1.2.2)** i cui fondi, come è noto provengono da trasferimenti autorizzati dal **Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica** con propri decreti, a valere su quelli stanziati nei capitoli dei vari stati di previsione, indicati nella tabella A allegata alla legge di bilancio. Relativamente all'Amministrazione finanziaria i capitoli interessati sono: 1128 – Segretariato generale **(u.p.b. 2.1.1.0)**; 6656 – Affari generali e personale **(u.p.b. 3.1.1.0)**; 6657 – Entrate **(u.p.b. 4.1.1.0)**; 6658 – Territorio **(u.p.b. 5.1.1.0)** e 5383 – Dogane **(u.p.b. 6.1.1.0)** dello stato di previsione del Ministero delle finanze.

Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali dovranno aver cura, per il rispetto del termine del 15 febbraio 1999, di adottare opportune iniziative al fine di acquisire i dati in tempo utile per la loro immissione nel Sistema informativo del **Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato** non oltre il termine del 31 marzo 1999.

Trascorsa tale data lo stesso Sistema informativo considererà « inadempienti » tutti gli Uffici per i quali non risulti inserita la contabilità.

Al fine di ottenere una situazione reale circa il numero degli uffici inadempienti, è necessario che anche i mod.98 C. G., che non presentano variazioni in corso d'esercizio, vengano inseriti nel Sistema informativo sopra citato.

2) Modello « 97 C.G. - Riassunto delle variazioni ».

Entro il termine improrogabile del 30 aprile 1999, in deroga a quanto previsto dalla circolare n.8 sopracitata, le Ragionerie provinciali avranno cura di inviare al competente **Ufficio centrale del bilancio,** unitamente al modello « estratto 97 C.G. », il modello « 97 C.G. - Riassunto delle variazioni» (da richiedere con la funzione DABI, limitatamente al solo riepilogo), debitamente convalidato dal Direttore.

B) Contabilità dei beni immobili.

Per quanto riguarda l'argomento si richiama l'attenzione sul contenuto della circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale di finanza n.58 del 24 giugno 1998, con la quale sono state impartite alle Ragionerie provinciali le istruzioni per la restituzione in via definitiva dei servizi contabili svolti per conto delle ex Intendenze di finanza, ai sensi dell'art.13 del D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544.

Per effetto di dette istruzioni, a partire già dal rendiconto per l'esercizio 1998, le contabilità riguardanti le variazioni verificatesi nella consistenza immobiliare dovranno essere compilate dagli Uffici periferici del Ministero delle finanze - Uffici del territorio, ovvero Sezioni staccate delle Direzioni compartimentali del territorio.

Pertanto, i predetti Uffici periferici finanziari devono trasmettere in duplice copia, entro e non oltre il 15 febbraio 1999, alle Ragionerie provinciali competenti per territorio, il mod.91 delle variazioni alla consistenza immobiliare per l'anno 1998 da rendicontare, unitamente al mod.16 (ex mod.83) - riassunto delle scritture delle vendite - ed al mod.78 (ex mod.198) - riassunto dei dati delle operazioni di affrancazioni.

Si precisa che il mod.91 deve essere corredato di una nota esplicativa delle variazioni in aumento o in diminuzione, onde consentire l'aggiornamento delle scritture tenute dalle Ragionerie provinciali. Devono risultare chiaramente descritte, con dettagliate indicazioni, sia le cause delle variazioni sia le provenienze o destinazioni dei beni. In particolare per la contabilizzazione delle variazioni riguardanti il carico derivante da lavori di manutenzione straordinaria effettuati o da immobili costruiti dalle Amministrazioni della difesa e dei lavori pubblici, per i quali peraltro non vi è attualmente una procedura automatizzata che rilevi nel corso dell'esercizio tali variazioni, sarà necessario che il carico in questione risulti anche da appositi elenchi da produrre contestualmente all'Ufficio centrale del bilancio presso le Amministrazioni predette e a quello presso il Ministero delle finanze.

Per le operazioni di scarico, poi, oltre alle indicazioni delle cause e delle destinazioni, nonché agli estremi delle leggi e dei provvedimenti formali (registrazione compresa) che giustificano le operazioni di scarico effettivo, deve essere fornita ogni notizia utile ai fini della compilazione delle note esplicative da introdurre nelle schede patrimoniali. È da precisare in particolare la necessità di indicare i movimenti compensativi, che si originano tra partite diverse nell'ambito del conto generale n.3 - beni patrimoniali - , per un cambio di categoria o per un trasferimento tra l'Amministrazione delle finanze e quelle della difesa o dei lavori pubblici.

Le Ragionerie provinciali provvedono a riscontrare entro il 31 marzo 1999 le predette contabilità con i registri di consistenza, gli schedari e il mod.23 bis a valore, nonché con i dati relativi all'anagrafe dei beni patrimoniali inseriti nel sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, aggiornando questi ultimi con le variazioni, eventualmente non già rilevate nel corso dell'esercizio. Provvedono, quindi, a compilare e a trasmettere entro il 15 aprile 1999 all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle finanze il prospetto riassuntivo dei modd.91,

allegando copia del mod.91 stesso, debitamente documentato della nota esplicativa, del mod.16 (ex mod.83) e del mod.78 (ex mod.198).

A tale scopo vengono inviati alle Ragionerie provinciali da parte dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle finanze alcuni esemplari del predetto prospetto riassuntivo secondo la classificazione dei beni medesimi disposta con decreto ministeriale 13 febbraio 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n.87 del 28 marzo 1984).

L'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle finanze vigila e provvede alla sistemazione definitiva delle variazioni ai fini della produzione delle schede patrimoniali.

Per quanto concerne, infine, il rapporto finanziario - patrimoniale in ordine alle vendite di beni, si richiama la scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nella circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 78 del 14 dicembre 1970. In particolare è necessario assicurare la concordanza, per il prezzo ricavato dall'Erario per vendite effettuate nell'esercizio, tra:

a) mod.91 C.G. nella colonna denominata "prezzo ricavato dalla vendita dell'esercizio in corso (colonna <<e>>)";

b) mod. 16 C.G.(ex 83), rigo B;

c) prospetto riepilogativo ultima colonna del quadro I, e colonna 2 del quadro II.

Per quanto riguarda il prezzo effettivamente riscosso nell'esercizio la concordanza dovrà essere assicurata tra:

1. l'importo indicato nel modello meccanizzato RS-11-UK-0007 ripartito tra competenza e residui;

2. il mod. 16 C.G.(ex 83), rigo P oppure, in caso affrancazioni, il mod. 78 (ex 198) colonna 7;

3. prospetto riassuntivo, colonna 4 del quadro II.

Ove dette concordanze non si verifichino, è necessario che siano chiariti i motivi delle differenze, particolarmente per quanto attiene alla riscossione di somme relative a beni venduti e non ancora discaricati, come pure il discarico di immobili venduti, il cui ricavo sia stato riscosso nel corso di esercizi precedenti.

Si ritiene altresì opportuno precisare che sul capitolo 4010(u.p.b. 3.3.1) dovranno affluire i proventi delle vendite di immobili connesse all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n.662, mentre i proventi afferenti le vendite di altri immobili (esclusi quelli situati all'estero, per i quali i relativi introiti trovano imputazione al capitolo 4005, u.p.b. 3.3.1) dovranno essere attribuiti al capitolo 4003 (u.p.b. 3.3.1), sul quale vanno ad

affluire anche i proventi delle vendite in passato imputati al capitolo 4055 (u.p.b. 6.3.1), (la cui denominazione è stata modificata, in relazione a quanto disposto dall'art.2, comma 181, della citata legge n.662 del 1996). In considerazione di quanto precede dovranno essere tempestivamente apportate le conseguenti eventuali rettifiche di imputazione.

È da precisare inoltre che i proventi derivanti dalla alienazione dei beni immobili, dismessi dall'Amministrazione della difesa ai sensi del comma 112 del suindicato art.3 della legge 23 dicembre 1996, n.662, dovranno essere invece attribuiti al capitolo 4011 (u.p.b. 3.3.1).

C) Contabilità dei beni considerati immobili agli effetti inventariali

Per effetto del 2° comma dell'art.7 del Regolamento di contabilità generale dello Stato (R.D. 23.05.1924, n.827) sono da considerarsi "immobili" agli effetti inventariali i beni di proprietà dello Stato consistenti in collezioni e raccolte d'arte costituite da statue, disegni, stampe, medaglie, vasi ed oggetti di valore artistico e storico, manoscritti, codici e libri di valore artistico, ecc., nonchè le pinacoteche e le biblioteche pubbliche statali.

Tali beni, che vengono riportati nel Conto generale del patrimonio dello Stato, sono attualmente raggruppati nelle seguenti classi:

- *Raccolta discografica presso la Discoteca di Stato;*
- *Quadri statue, ecc.;*
- *Raccolte bibliografiche;*
- *Materiali destinati alle lavorazioni.*

Ciò premesso, si precisa che ai fini della loro contabilizzazione nel suddetto Conto gli Istituti e gli Uffici centrali e periferici del Ministero per i beni culturali ed ambientali e del Ministero della pubblica istruzione sono tenuti a compilare il prospetto riassuntivo delle variazioni (rispettivamente il modello 15 e il modello 88) in ossequio alla vigente normativa (Regio decreto 26 agosto 1927, n.1917 e relative istruzioni al 31 maggio 1928).

Sarà cura degli stessi Uffici corredare tali prospetti di ogni notizia utile e più precisamente:

- **per le operazioni in aumento, distinguere gli importi dei beni acquistati con le disponibilità di bilancio (indicando il capitolo di spesa, competenza e/o residui) da quelli di altra provenienza; per questi ultimi distinguere altresì l'importo complessivo dei beni ricevuti in dono, di quelli rinvenuti a seguito di lavori di scavo, dei beni ricevuti con autorizzazioni da altri Uffici o a norma di legge, e infine l'importo complessivo delle sopravvenienze o rettificazioni e delle eventuali rivalutazioni;**

- **per le operazioni in diminuzione, distinguere l'importo complessivo dei beni discaricati con decreti ministeriali, l'importo complessivo delle insussistenze o rettificazioni nonché dei beni ceduti con autorizzazioni ad altri Uffici. Per quanto riguarda i beni discaricati con i suddetti provvedimenti ministeriali si ricorda di allegare alla contabilità la copia conforme dell'autorizzazione al discarico.**

È da precisare che i richiamati modelli 15 e 88, da trasmettere in triplice originale ai competenti Uffici centrali delle Amministrazioni per i beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione entro l'11 gennaio 1999, una volta riconosciutane la regolarità, vengono inviati debitamente firmati e in duplice originale ai coesistenti Uffici centrali del bilancio entro il 22 febbraio 1999 per consentire la successiva acquisizione al sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato non oltre il 31 marzo 1999.

Il Ragioniere generale dello Stato:

MONORCHIO

Allegato n. 1

CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI

25 novembre 1998 - Termine ultimo per l'inoltro agli **Uffici centrali del bilancio** e alle Ragionerie provinciali competenti dei titoli di spesa (salvo che per stipendi o titoli da commutarsi in quietanza di entrata, ecc.).

30 novembre 1998 - Termine per l'emissione di buoni di prelevamento in contanti sugli ordini di accreditamento.

4 dicembre 1998 - Termine ultimo per l'inoltro da parte degli **Uffici centrali del bilancio** dei titoli di spesa al **Dipartimento del tesoro - Direzione II (Div. II).**

21 dicembre 1998 - Termine per l'accertamento, da parte dei funzionari delegati, di rimanenze di importi inferiori alle £. 10.000 sulle rispettive aperture di credito, al fine della comune estinzione.

- Termine ultimo per l'afflusso alle Sezioni di tesoreria provinciale dei titoli di spesa.

- Termine per l'invio alle Sezioni di tesoreria provinciale da parte delle Amministrazioni emittenti, degli ordinativi tratti su ordini di accreditamento per i quali può essere operato il trasporto.

- Termine anche per l'invio alle Sezioni di tesoreria provinciale di:

1) titoli tratti su ordini di accreditamento non trasportabili con esclusione di quelli che riguardano il pagamento di retribuzioni, il riversamento di ritenute o il versamento al bilancio dello Stato delle rimanenze sugli ordini di accreditamento inferiore alle lire 10.000 di cui alla lettera F) del paragrafo 2°- Spese da sistemare;

2) ordinativi tratti sulle contabilità speciali e altri titoli emessi da Amministrazioni periferiche (ordini di pagamento di « spesa fissa », mandati per il pagamento di interessi maturati sui depositi definitivi della Cassa depositi e prestiti. ecc.).

22 dicembre 1998 - Termine per l'emissione , da parte dei funzionari delegati, dei titoli di spesa commutabili in quietanza di entrata estintivi delle aperture di credito con partite residuali a L. 10.000.

31 dicembre 1998 - Termine ultimo entro il quale possono essere pagati gli ordinativi «trasportati» emessi nell'esercizio precedente.

- Chiusura dell'anno finanziario.

5 gennaio 1999	- Termine per la compilazione e la trasmissione agli Uffici che amministrano le entrate erariali, degli elenchi mod.55 T e 55 T (riepilogo) per i versamenti avvenuti nell'esercizio 1998 (competenza e residui), da parte delle Sezioni di tesoreria provinciale.
11 gennaio 1999	- Termine per l'invio, agli **Uffici centrali del bilancio** presso i vari Ministeri ed al **Dipartimento del tesoro - Direzione II (Div. V),** della contabilità amministrativa delle entrate da parte degli Uffici interessati.
	- Termine ultimo per far pervenire alle Sezioni di tesoreria provinciale, da parte dei funzionari delegati, la richiesta per gli ordini di accreditamento da trasportare.
	- Termine per la restituzione da parte degli Uffici delle Poste Italiane **S.p.A.** alle Sezioni di tesoreria provinciale dei mandati individuali e di **quelli collettivi inestinti al 31 dicembre dell'esercizio successivo a quello di emissione.**
	- Termine per l'invio dei prospetti riassuntivi delle variazioni dei beni considerati immobili agli effetti inventariali ai competenti Uffici centrali delle Amministrazioni per i beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione da parte degli Istituti ed Uffici centrali e periferici;
	- Data di inizio per la restituzione - da parte delle Sezioni di tesoreria provinciale - alle Amministrazioni emittenti, per il tramite degli **Uffici centrali del bilancio** e delle Ragionerie provinciali competenti, degli ordini di accreditamento relativi a spese in conto capitale o assimilate per i quali non e stato richiesto il trasporto entro la predetta data.
15 gennaio 1999	- Termine per l'inoltro alla Corte dei conti, da parte delle Direzioni provinciali del tesoro, degli elenchi mod. 63 C.G. delle spese fisse e pensioni prescritte alla chiusura dell'esercizio.
	- Termine per la restituzione, da parte degli Uffici delle Poste Italiane **S.p.A.**, alle Sezioni di tesoreria provinciale degli ordinativi diretti collettivi **totalmente o parzialmente insoluti anche se emessi nell'esercizio 1998.**
20 gennaio 1999	- Termine per l'elaborazione, da parte della Banca d'Italia e della Tesoreria centrale dello Stato, della raccolta di dati informatici contenente gli estremi identificativi dei titoli da trasportare.
	- Termine per l'inoltro, da parte delle Sezioni di tesoreria provinciale, ai funzionari che hanno ricevuto sub - anticipazioni, dell'elenco degli ordini di prelievo rimasti inestinti al 31 dicembre.
	- Termine per l'inoltro, da parte delle Sezioni di tesoreria provinciale, alle Sezioni stàccate delle Direzioni regionali delle entrate sedi di estrazione del lotto, dell'elenco in duplice esemplare degli ordini del lotto inestinti alla fine dell'esercizio e di quelli già trasportati ed ugualmente inestinti.
	- Termine ultimo per la trasmissione, da parte delle Sezioni di tesoreria provinciale, agli **Uffici centrali del bilancio** e alle Ragionerie provinciali competenti dell'elenco degli ordinativi diretti per i quali non debba effettuarsi il pagamento perché colpiti da perenzione.

25 gennaio 1999 - Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati alle Amministrazioni e agli **Uffici centrali del bilancio** e alle Ragionerie provinciali competenti, dei rendiconti delle aperture di credito relativamente al II semestre.

29 gennaio 1999 - Termine per l'inoltro, da parte delle Direzioni provinciali del tesoro agli **Uffici centrali del bilancio**, degli elenchi delle rate o quote di rate delle spese fisse e pensioni rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio e di quelle andate in perenzione amministrativa.

- Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati alle Sezioni di tesoreria provinciale, del prospetto in duplice copia degli ordini di accreditamento in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio.

- Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati **agli Uffici centrali del bilancio** e alle Ragionerie provinciali competenti, degli elenchi 62 C.G. delle spese delegate insoddisfatte alla chiusura dell'esercizio e da trasportare al nuovo esercizio.

5 febbraio 1999 - Termine ultimo per la trasmissione, da parte delle Sezioni di tesoreria provinciale: 1) alla Corte dei conti, degli ordini di accreditamento concordati, chiusi, ridotti o annullati, completi del mod. 34 C.G. (ordinativi inestinti); 2) **all'Ufficio centrale del bilancio** o alla Ragioneria provinciale competente ed alle Amministrazioni emittenti, di una copia del suddetto mod.34 C. G.

10 febbraio 1999 - Termine per l'inoltro, da parte delle Sezioni di tesoreria provinciale: 1) ai funzionari delegati, dell'elenco degli ordinativi tratti su ordini di accreditamento rimasti insoluti alla chiusura dell'esercizio; 2) ai funzionari delegati titolari di contabilità speciali, per l'annullamento, degli ordinativi tratti sulle stesse contabilità rimasti inestinti alla fine dell'esercizio successivo a quello di emissione; 3) agli **Uffici centrali del bilancio** e alle Ragionerie provinciali, dell'elenco degli ordinativi tratti su ordini di accreditamento rimasti insoluti.

15 febbraio 1999 - Termine ultimo per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati, agli **Uffici centrali del bilancio** e alle Ragionerie provinciali competenti, degli elenchi suppletivi delle spese delegate insoddisfatte, non iscritte per circostanze particolari negli elenchi principali mod. 62 C.G. inviati nel mese di gennaio.

- Termine ultimo per l'invio, da parte dei consegnatari, dei prospetti delle variazioni annuali dei beni mobili – mod. 98 C.G. ai competenti **Uffici centrali del bilancio** per gli uffici centrali, ed alle Ragionerie provinciali per gli uffici periferici.

- **Termine ultimo per l'invio alle Ragionerie provinciali, competenti per territorio, dei modd. 91 delle variazioni annuali alla consistenza immobiliare da parte degli Uffici periferici del Ministero delle finanze - Uffici del territorio, ovvero Sezioni staccate delle Direzioni compartimentali del territorio.**

22 febbraio1999 - **Termine per l'invio agli Uffici centrali del bilancio presso le Amministrazioni per i beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione dei prospetti riassuntivi delle variazioni dei beni considerati immobili agli effetti inventariali.**

15 marzo 1999 - Termine per l'effettuazione delle prenotazioni di variazioni nell'imputazione di versamenti, nonché di quelle che comportano riduzione nell'importo o annullamento.

31 marzo 1999 - Termine ultimo per l'immissione al Sistema informativo dei dati relativi alle variazioni avvenute nella consistenza dei beni mobili da parte degli **Uffici centrali del bilancio** e delle Ragionerie provinciali.

- **Termine ultimo per l'immissione al sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato dei dati relativi alle variazioni avvenute nella consistenza dei beni considerati immobili agli effetti inventariali da parte degli Uffici centrali del bilancio presso le Amministrazioni per i beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.**

- Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati, agli **Uffici centrali del bilancio** e alle Ragionerie provinciali competenti del rendiconto suppletivo dei pagamenti disposti sulle aperture di credito non ancora erogate alla chiusura dell'esercizio.

- Termine per il versamento in tesoreria, da parte dei funzionari delegati, delle somme residuate e non utilizzate alla chiusura del rendiconto suppletivo.

- Termine per eventuali richieste di variazioni nella imputazione di versamenti da parte degli **Uffici centrali del bilancio** e delle Ragionerie provinciali interessati al Dipartimento del tesoro – Direzione II (Div V) e per l'acquisizione da parte delle Sezioni di tesoreria provinciale degli originali delle quietanze da variare.

- Termine ultimo per l'inoltro agli **Uffici centrali del bilancio** e alle Ragionerie provinciali competenti, da parte delle Sezioni di tesoreria provinciale, delle comunicazioni dei titoli di spesa in limite di perenzione pagati in tempo utile.

- **Termine ultimo per le Ragionerie provinciali per provvedere al riscontro delle contabilità dei beni immobili (modd. 91, 16 e 78) con i registri di consistenza, gli schedari e il mod. 23bis a valore, nonché con l'anagrafe dei beni immobili patrimoniali inseriti nel sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.**

15 aprile 1999 - Termine ultimo per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati, alle Sezioni di tesoreria provinciale, del prospetto degli ordini di accreditamento in tutto o in parte inestinti.

	- **Termine per provvedere, da parte delle Ragionerie provinciali, all'invio all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle finanze del prospetto riassuntivo dei modd. 91, con allegata copia del mod. 91 stesso, debitamente documentato della nota esplicativa del mod. 16 (ex mod. 83) e del mod. 78 (ex mod. 198).**
20 aprile 1999	- Termine ultimo per eseguire, da parte delle Sezioni di tesoreria provinciale, le variazioni autorizzate dal **Dipartimento del tesoro – Direzione II - (Div. V).**
30 aprile 1999	- Termine ultimo per l'invio agli **Uffici centrali del bilancio** da parte delle Ragionerie provinciali, dei modelli relativi alla contabilità dei beni mobili «estratto 97 C.G » e «97 C.G. – Riassunto delle variazioni».

Allegato N. 2

MODELLI RICHIAMATI NEL TESTO

Mod. 55 T.

Elenco descrittivo delle quietanze dei versamenti effettuati presso le Sezioni di tesoreria provinciale da ciascun agente e debitore, distintamente per capitoli di entrata.

Mod. 55 T. «Riepilogo»

Riepilogo dei versamenti, predisposto a cura delle Sezioni di tesoreria provinciale, distintamente per capi, capitoli, articoli.

Mod. 59 T. (Allegati A/B)

Versamenti per entrate di bilancio e fuori bilancio distinti per capi e per capitoli..

Mod. RS-11-UK-0007

Prospetto riepilogativo della contabilità delle entrate.

Mod. 100 T

Elenco dei titoli da trasportare e di quelli colpiti da perenzione, distintamente per competenza e residui.

Mod. 89 T

Schede di contabilità speciale tenute dalla Banca d'Italia.

Mod. 32 - bis C.G.

Elenco degli ordinativi su ordine di accreditamento rimasti inestinti alla fine dell'esercizio e trasportati all'esercizio successivo.

Mod. 62 C.G.

Elenco delle spese variabili, d'ordine e obbligatorie insoddisfatte alla chiusura dell'esercizio.

Mod. 31 C.G.

Ordinativo di pagamento su ordine di accreditamento.

Mod. 31 – bis C.G.

Buono su ordine di accreditamento per prelevamento in contanti.

Mod. 31 – ter C.G.

Elenco degli ordinativi estinti tratti sull'ordine di accreditamento prodotto automaticamente dalle Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

Mod. 31 – quater C.G.

Buono speciale su ordine di accreditamento.

Mod. 31 – quinquies C.G.

Ordine di prelievo su buono speciale.

Mod. 15 C.G.

Decreto di riduzione degli ordini di accreditamento in tutto o in parte inestinti al 31 dicembre.

Mod. 14 C.G.

Scheda prenotazione buoni e ordinativi su ordini di accreditamento.

Mod. 34 C.G.

Ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti.

Mod. 108 C.G.

Eventuali variazioni negative desunte dai mod. 34 C.G. e mod. 31 – *bis* C.G. da comunicare **all'Ufficio centrale del Bilancio** a cura delle Sezioni di tesoreria provinciale.

Mod. 63 C.G.

Elenco delle rate di spese fisse perente o prescritte alla chiusura dell'esercizio.

Mod. 91

Situazione dei beni immobili disponibili alla fine dell'esercizio.

Mod. 16 (ex mod. 83)

Riassunto scritturazioni delle vendite dei beni immobili.

Mod. 23bis

Partite riguardanti beni immobili discaricate nell'esercizio (appendice al mod. 23)

Mod. 78 (ex mod.198)

Registro che riassume i dati comunicati dagli Uffici demaniali mediante i resoconti annuali mod. 197, relativamente alle operazioni fatte e da farsi circa le affrancazioni di canoni, censi, livelli, decime ed altre annue prestazioni e alla riscossione di capitali, mutui redimibili.

Mod. 98 C.G.

Prospetto per «categoria» delle variazioni annuali nella consistenza dei beni mobili del singolo ufficio consegnatario.

Mod. 97 C.G. «Riassunto delle variazioni»

Prospetto meccanografico, prodotto in forma sintetica nella parte del solo riepilogo, riguardante le variazioni annuali nella consistenza dei beni mobili per Amministrazione/categoria.

Mod. 15 Rag. Cent.

Prospetto riassuntivo delle variazioni annuali nel materiale considerato immobile agli effetti dell'art.7, 2° comma, del Regolamento di contabilità generale dello Stato, di competenza del Ministero per i beni culturali ed ambientali.

Mod. 88 Rag. Cent.

Prospetto riassuntivo delle variazioni annuali nel materiale considerato immobile agli effetti dell'art.7, 2° comma, del Regolamento di contabilità generale dello Stato, di competenza del Ministero della pubblica istruzione.

98A9976

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(1651506/1) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari
- annuale L. 484.000
- semestrale L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi
- annuale L. 396.000
- semestrale L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi
- annuale L. 110.000
- semestrale L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale
- annuale L. 102.000
- semestrale L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee
- annuale L. 260.000
- semestrale L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali
- annuale L. 101.000
- semestrale L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni
- annuale L. 254.000
- semestrale L. 138.000

Tipo F - *Completo* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F)
- annuale L. 1.045.000
- semestrale L. 565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2)
- annuale L. 935.000
- semestrale L. 495.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N B — Per l estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 2 5 0 2 7 0 2 9 8 *

L. 4.500